DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Art. 8

Sanzioni amministrative conseguenti e connesse

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorita' che procede all'applicazione della sanzione e' tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

Versione in vigore dal 16 dicembre 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
Estremi	Legge 11 agosto 2003, n. 218
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-trasporto-di-viaggiatori-effettuato/art-8-sanzioni-amministrative-conseguenti-e-connesse

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it